

## INFORMAZIONI SOCIETARIE

**VALENZA RETI S.P.A.  
SIGLABILE VALRETI S.P.A.**



8QQHFR

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

## DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	VALENZA (AL) STRADA VECCHIA PONTECURONE 1 CAP 15048
Indirizzo PEC	<a href="mailto:protocollo@pec.valenzareti.it">protocollo@pec.valenzareti.it</a>
Numero REA	AL - 218519
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02008900066
Forma giuridica	societa' per azioni
Procedure in corso	scioglimento e liquidazione

## Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
2 Allegati .....	5

## 1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02008900066 Data di iscrizione: 06/08/2003 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 17/07/2003
<b>Oggetto sociale</b>	1) LA SOCIETA' E' COSTITUITA PER SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL C. 9, ARTICOLO 35, L. 448/2001, FRUENDO DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 118, D. LGS. 267/2000 (T.U.E.L.) E, IN QUANTO BENEFICIARIA DI TALE ... ...

### Estremi di costituzione

#### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02008900066  
del Registro delle Imprese di ALESSANDRIA-ASTI  
Data iscrizione: 06/08/2003

#### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 06/08/2003

#### informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 17/07/2003

### Sistema di amministrazione e controllo

#### durata della società

Data termine: 31/12/2050

#### scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12  
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

#### sistema di amministrazione e controllo contabile

Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

#### collegio sindacale

Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

### Oggetto sociale

1) LA SOCIETA' E' COSTITUITA PER SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL C. 9, ARTICOLO 35, L. 448/2001, FRUENDO DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 118, D. LGS. 267/2000 (T.U.E.L.) E, IN QUANTO BENEFICIARIA DI TALE OPERAZIONE DI FINANZA STRAORDINARIA, ATTIVA LE PREVISIONI IVI INDICATE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AI CC. 2 E 13, ARTICOLO 113, T.U.E.L. DI CONSEGUENZA LA SOCIETA' E' PROPRIETARIA DELLE RETI, IMPIANTI E DOTAZIONI PATRIMONIALI AD ESSA TRASFERITI PER SCISSIONIS CAUSA DI CUI AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA NEL SEGUITO INDICATI E PIU' PRECISAMENTE:  
I) IDRICO INTEGRATO, COME DA ARTICOLO 35, CC. 5 E 6, L. 448/2001 E L. 36/1994 E RELATIVE LL.RR. DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE;

II) IGIENE INTEGRATO, COME DA ARTICOLO 35, L. 448/2001 E D. LGS. 22/1997 E S.I. E RELATIVE LL.RR. DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE;

III) TRASPORTO COLLETTIVO, COME DA ARTICOLO 113, C. 8, T.U.E.L. E D. LGS. 422/1997 E S.I. E RELATIVE LL.RR. DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE;

IV) GAS NATURALE, COME DA D. LGS. 164/2000;

V) ALTRI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI NATURA ECONOMICA

2) NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO AL COMMA 1, LA SOCIETA' SVILUPPA ANCHE LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI A QUANTO SOPRA INDICATO, IVI COMPRESO, AI SENSI DI LEGGE, LA GESTIONE DI TALI RETI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI. AI SENSI DI LEGGE, I RAPPORTI TRA LA SOCIETA' E GLI AZIONISTI LOCALI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI CONTRATTI DI SERVIZIO.

3) ALLA LUCE DEI RINVII OPERATI DAL CITATO C. 9, ARTICOLO 35, L. 448/2001 :

A) LA SOCIETA' CELEBRERA' ANCHE I BANDI PER LA GARA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI RICOMPRESI NEL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO, SIA COME SINGOLO SERVIZIO CHE PER UNA CONTESTUALE PLURALITA' DI SERVIZIO, NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI DI CUI AL C. 8, ARTICOLO 113, T.U.E.L.;

B) LA SOCIETA' POTRA' ANCHE RICEVERE, A TITOLO DI CONFERIMENTO DA PARTE DEI PROPRI AZIONISTI LOCALI (V. ARTICOLO 113, C. 13, T.U.E.L.), RETI, IMPIANTI E ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI AFFERENTI A (TUTTI) I SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA RICOMPRESI NEL REGOLAMENTO GOVERNATIVO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE ALL'ARTICOLO 35, L. 448/2001, COSI' COME PREVISTO DAL RELATIVO C. 16;

C) LA SOCIETA' POTRA' ANCHE RICEVERE, A TITOLO DI ASSEGNAZIONE DA PARTE DEI PROPRI AZIONISTI LOCALI (V. ARTICOLO 113, C. 13 PER IL RINVIO OPERATO ALLA LETT. A DEL PRECEDENTE C. 4, L. 448/2001), RETI, IMPIANTI E ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI RICOMPRESI NELLA PRECEDENTE LETTERA B DEL PRESENTE ARTICOLO;

D) LA SOCIETA' POTRA' ANCHE ISCRIVERE NEL PROPRIO CAPITALE SOCIALE E PREVIO AUMENTO DELLO STESSO IN NATURA A SEGUITO DELLA STIMA PERITALE EX ARTICOLO 2343, C.C., I DIRITTI DI UTILIZZO ATTUALIZZATI DELLE RETI, IMPIANTI E ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI RICOMPRESI NELLA PRECEDENTE LETTERA B DEL PRESENTE ARTICOLO, IVI COMPRESO I DIRITTI AFFERENTI ALL'ASSEGNAZIONE DELLE RETI IDRICHE DEMANIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 822, C.C. E RELATIVE PERTINENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 817, C.C. NEL PERIODO TRANSITORIO DI CUI ALLE LEGGI DI SETTORE ED AI CC. DA 2 A 4, ARTICOLO 35, L. 448/2001, AFFERENTI AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI QUALI LE RETI, IMPIANTI E DOTAZIONI CITATE NEL C. 1 DEL PRESENTE ARTICOLO SI RIFERISCONO, I RELATIVI INVESTIMENTI SARANNO EFFETTUATI DA QUESTA SOCIETA'. LO STESSO DICASI PER I FUTURI INVESTIMENTI, DOPO IL PERIODO TRANSITORIO, I QUALI SARANNO ANCH'ESSI EFFETTUATI DALLA SOCIETA' ONDE GARANTIRE (A FRONTE DI BENI FUNGIBILI) LA SOPRAVVIVENZA DELLA STESSA, PREVEDENDO L'APPLICAZIONE DEI CORRELATI CANONI (SE DEL CASO DA CORRISPONDERSI ANCHE IN VIA ANTICIPATA SULLA BASE DI UN PREDEFINITO TASSO DI SCONTO) A CARICO DELLA SOCIETA' DEL SERVIZIO.

IL TRASFERIMENTO A TITOLO DI POSSESSO (RECTIUS : DI ASSEGNAZIONE) E DI PROPRIETA' (RECTIUS : DI CONFERIMENTO) DAGLI AZIONISTI LOCALI ALLA SOCIETA' SONO ESENTI DA OGNI IMPOSTA DIRETTA O INDIRETTA, LOCALE O NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 118, C. 1, T.U.E.L., COSI' COME MODIFICATO DAL C. 12, LETT. F , PUNTO N. 1, ARTICOLO 35, L. 448/2001.

4) PER QUANTO STRUMENTALE AI PROPRI FINI ISTITUZIONALI, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SU PROPRIA PROPOSTA E PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA, PUO' ASSUMERE E CEDERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA', SOCIETA' CONSORTILI, CONSORZI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI, COSI' COME POTRA' ATTIVARE O ADERIRE AD ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE, ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA, RIUNIONI TEMPORANEE D'IMPRESA, GRUPPI ECONOMICI D'INTERESSE EUROPEO, AFFITTO DI AZIENDE DI CARATTERE PUBBLICO O PRIVATO O RAMI DI ESSE.

5) LA SOCIETA' PUO' ESPLETARE OGNI ALTRA ATTIVITA' FINANZIARIA, IMMOBILIARE, COMMERCIALE O INDUSTRIALE E DI INVESTIMENTO, INCLUSA LA PRESTAZIONE DI GARANZIE, COMUNQUE CONNESSA, AFFINE E NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE CHE NON LE SIA IMPEDITA DALLE VIGENTI LEGGI.

6) LA SOCIETA' INSTAURA E SVILUPPA RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI, NONCHE' CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI E LE UNIVERSITA', E PUO' CON ESSI STIPULARE CONVENZIONI O PARTECIPARE A CONFERENZE DI SERVIZI IN VISTA DELLA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA ATTINENTI AI PROPRI FINI ISTITUZIONALI. IN TAL SENSO LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' FORNIRE ASSISTENZA OPERATIVA ALLE AUTORITA' COMPETENTI ED ESERCITARE, SU LORO DELEGA, ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ED ALTRE ATTIVITA' O COMPITI INERENTI AI PROPRI FINI ISTITUZIONALI.

7) LA SOCIETA', PER UNIFORMARE LE PROPRIE ATTIVITA' AI PRINCIPI DI ECONOMIA, EFFICIENZA ED EFFICACIA, PUO' ALTRESI' AFFIDARE A TERZI SINGOLI SEGMENTI O SPECIFICHE FASI COMPLEMENTARI DELLA PROPRIA ATTIVITA', ED OPERE CONNESSE, AI SENSI DI LEGGE.

8) OGNI ULTERIORE AFFIDAMENTO ED ACCORPAMENTO DELLE RETI, IMPIANTI E DOTAZIONI O

DI ALTRE ATTIVITA' COMPATIBILI CON L'ORDINAMENTO, RISPETTO ALL'ATTUALE OGGETTO SOCIALE DI CUI ALLO STATUTO DELLA SOCIETA', COMPORTERA' UNA EVENTUALE VARIAZIONE DELLO STESSO, OLTRE LA STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO (ED EVENTUALI REGOLAMENTI, CARTA DEI SERVIZI, ECC.).

9) SEMPRE AI FINI STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO DEL PROPRIO OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA', AI SENSI DI LEGGE, CONCEDERE FINANZIAMENTI A SOCIETA' CONTROLLATE, COLLEGATE, O PARTECIPATE.

10) LA SOCIETA' POTRA' PROCEDERE ALL'ACQUISTO, ALLA DISMISSIONE E ALLA CONCESSIONE DI DIRITTI, ANCHE RELATIVI A BENI IMMATERIALI E IN GENERE A PATRIMONI INTELLETTUALI, TALI DA CONSENTIRE E AGEVOLARE L'ATTIVITA' E LO SVILUPPO DI SOCIETA', ENTI, IMPRESE, CONSORZI E ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, IN CUI PARTECIPA ED E' INTERESSATA, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI BENI IMMOBILIARI A FAVORE DI SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE O PARTECIPATE, O A FAVORE ANCHE DI TERZI; LA PRESTAZIONE, A BENEFICIO DEI MEDESIMI DESTINATARI, DI SERVIZI ATTINENTI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI NEL CAMPO INERENTE LA PROPRIA ATTIVITA'; LA EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA, ASSISTENZA TECNICA E COSTRUZIONE RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI ED OPERE DI CUI AI PROPRI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. LA SOCIETA' INOLTRE, PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, O IN CONNESSIONE CON LO STESSO, PUO' COMPIERE OGNI QUALSIVOGLIA ATTO ED OPERAZIONE, IVI COMPRESI (AI SENSI DI LEGGE) ATTI DI BENEFICENZA E LIBERALITA', RITENUTI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OPPORTUNI E NON INCOMPATIBILI CON IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.

11) LA SOCIETA' POTRA' CONCEDERE FIDEJUSSIONI, PRESTARE AVALLI, CONSENTIRE ISCRIZIONI IPOTECARIE SUGLI IMMOBILI SOCIALI A GARANZIA DI DEBITI O DI OBBLIGAZIONI ASSUNTE IN FUNZIONE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E/O A GARANZIA DI TERZI, ESCLUSE COMUNQUE OPERAZIONI RICONDUCIBILI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' BANCARIA ED ASSICURATIVA. ESSA NON POTRA' COMUNQUE ESERCITARE : LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO IN OSSERVANZA DELLA L. 141/1938 E DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RISERVATE DAL D. LGS. 58/1998; L'ATTIVITA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA E DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, D. LGS. 143/1991 CONVERTITO NELLA L. 197/1991; ATTIVITA' DI CARATTERE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO NE' DI EROGAZIONE DI CREDITO AL CONSUMO NEPPURE NELL'AMBITO DEI PROPRI SOCI E CIO' AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 2, D. LGS. 143/1991, CONVERTITO NELLA L. 197/1991.

12) LA SOCIETA' HA FACOLTA' DI PROMUOVERE LA COLLABORAZIONE E/O DI ADERIRE AGLI ORGANISMI CAMERALI, PROVINCIALI, REGIONALI, NAZIONALI, COMUNITARI ED INTERNAZIONALI CHE SI OCCUPANO DELLA GESTIONE E DELLE PROBLEMATICHE DI QUANTO OGGETTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' SOCIALE E RELATIVI PROCESSI DI INTEGRAZIONE E INTERDIPENDENZA SIA NAZIONALE, EUROPEA CHE INTERNAZIONALE.

## Altri riferimenti statuari

### modifiche statuarie, atti e fatti soggetti a deposito

\*\*ADEGUAMENTO STATUTO ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 17.1.2003 N. 6 E S.M.I. - N.PRA/21967/2004 DEL 25/10/2004\*\*

\*\*\*MODIFICA DELL'ART. 17 PREVEDENDOSI CHE IL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIA DA TRE A CINQUE, PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL D.P.C.M. 26 GIUGNO 2007 - PRA/25023/2007\*\*\*

### effetti differiti

LA SCISSIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO DI PARTE DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' "VALENZA RETI S.P.A. " CODICE FISCALE 02008900066 ALLE SOCIETA' "AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A. " CODICE FISCALE 95003900065 HA EFFETTO, AI SENSI DELL'ART.2506 QUATER DEL CODICE CIVILE, A DECORRERE DALLA DATA DI ISCRIZIONE DELL'ATTO DI SCISSIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE IN CUI E' ISCRITTA LA BENEFICIARIA - PRA/9756/2020

## 2 Allegati

## Statuto

### Sommario

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2020 - Statuto completo;

Statuto aggiornato al 11-05-2020

VALENZA RETI S.P.A. ....  
Codice fiscale: 02008900066

ALLEGATO 15 AL N. 13824 RACC.

## VALENZA RETI S.P.A.

### STATUTO

#### Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

##### Articolo 1

- 1) E' costituita ai sensi dell'Articolo 35, L. 448/2001, nonché del libro V, titolo V, capo V, del Codice civile, una società per azioni denominata «Valenza Reti s.p.a.» ed in acronimo «Valreti s.p.a.».
- 2) Stante la natura obbligatoriamente a prevalente capitale pubblico locale incedibile della società, possono essere soci enti pubblici locali così come individuati dall'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000, nonché altre imprese - pubbliche o private dotate di personalità giuridica - la cui attività e la cui esperienza possano offrire opportunità favorevoli al pieno raggiungimento degli scopi sociali.
- 3) Per quanto attiene ai rapporti sociali, si intende domicilio degli azionisti quello risultante dal libro soci.

##### Articolo 2

- 1) La società ha sede legale nel Comune di Valenza all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.  
L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali, succursali, depositi, uffici e agenzie in Italia e all'estero, osservate le forme di Legge.  
Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune non comporta modifica del presente Statuto e potrà essere effettuato dall'Organo Amministrativo medesimo.

##### Articolo 3

- 1) La società ha durata fino al 31.12.2050 e può essere prorogata nei modi di legge.

##### Articolo 4

- 1) La società è costituita per scissione parziale proporzionale obbligatoria ai sensi del c. 9, Articolo 35, L. 448/2001, fruendo delle agevolazioni di cui all'Articolo 118, D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e, in quanto beneficiaria di tale operazione di finanza straordinaria, attiva le previsioni ivi indicate in attuazione delle disposizioni di cui ai cc. 2 e 13, Articolo 113, T.U.E.L.  
Di conseguenza la società è proprietaria delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali ad essa trasferiti per scissionis causa di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza economica nel seguito indicati e più precisamente:  
I) idrico integrato, come da Articolo 35, cc. 5 e 6, L. 448/2001 e L. 36/1994 e relative LL.RR. di esecuzione ed attuazione;  
II) igiene integrato, come da Articolo 35, L. 448/2001 e D. Lgs. 22/1997 e s.i. e relative LL.RR. di esecuzione ed attuazione;  
III) trasporto collettivo, come da Articolo 113, c. 8, T.U.E.L. e D. Lgs. 422/1997 e s.i. e relative LL.RR. di esecuzione ed attuazione;  
IV) gas naturale, come da D. Lgs. 164/2000; V) altri servizi pubblici locali di natura economica.



Statuto aggiornato al 11-05-2020

VALENZA RETI S.P.A. ...  
Codice fiscale: 02008900066

2) Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, la società sviluppa anche le attività complementari a quanto sopra indicato, ivi compreso, ai sensi di legge, la gestione di tali reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali.

Ai sensi di legge, i rapporti tra la società e gli azionisti locali sono disciplinati da appositi contratti di servizio.

3) Alla luce dei rinvii operati dal citato c. 9, Articolo 35, L. 448/2001:

a) la società celebrerà anche i bandi per la gara dei servizi pubblici locali ricompresi nel comma 1 del presente articolo, sia come singolo servizio che per una contestuale pluralità di servizio, nel rispetto delle previsioni di cui al c. 8, Articolo 113, T.U.E.L.;

b) la società potrà anche ricevere, a titolo di conferimento da parte dei propri azionisti locali (v. Articolo 113, c. 13, T.U.E.L.), reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali afferenti a (tutti) i servizi pubblici locali di rilevanza economica ricompresi nel regolamento governativo di esecuzione ed attuazione all'Articolo 35, L. 448/2001, così come previsto dal relativo c. 16;

c) la società potrà anche ricevere, a titolo di assegnazione da parte dei propri azionisti locali (v. Articolo 113, c. 13 per il rinvio operato alla lett. «a» del precedente c. 4, L. 448/2001), reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali ricomprese nella precedente lettera «b» del presente articolo;

d) la società potrà anche iscrivere nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex Articolo 2343, C.C., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali ricomprese nella precedente lettera «b» del presente articolo, ivi compreso i diritti afferenti all'assegnazione delle reti idriche demaniali di cui all'Articolo 822, C.C. e relative pertinenze di cui all'Articolo 817, C.C.

Nel periodo transitorio di cui alle leggi di settore ed ai cc. da 2 a 4, Articolo 35, L. 448/2001, afferenti ai servizi pubblici locali ai quali le reti, impianti e dotazioni citate nel c. 1 del presente articolo si riferiscono, i relativi investimenti saranno effettuati da questa società.

Lo stesso dicasi per i futuri investimenti, dopo il periodo transitorio, i quali saranno anch'essi effettuati dalla società onde garantire (a fronte di beni fungibili) la sopravvivenza della stessa, prevedendo l'applicazione dei correlati canoni (se del caso da corrispondersi anche in via anticipata sulla base di un predefinito tasso di sconto) a carico della società del servizio.

Il trasferimento a titolo di possesso (rectius: di assegnazione) e di proprietà (rectius: di conferimento) dagli azionisti locali alla società sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta, locale o nazionale, ai sensi dell'Articolo 118, c. 1, T.U.E.L., così come modificato dal c. 12, lett. «f», punto n. 1, Articolo 35, L. 448/2001.

4) Per quanto strumentale ai propri fini istituzionali, il consiglio di amministrazione, su propria proposta e previa autorizzazione dell'assemblea, può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, società consortili, consorzi, associazioni e fondazioni, così come potrà attivare o aderire ad associazioni in partecipazione, associazioni temporanee d'impresa, riunioni temporanee d'impresa, gruppi economici d'interesse europeo, affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse.

5) La società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi.

6) La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e può con essi

Statuto aggiornato al 11-05-2020

VALENZA RETI S.P.A. ....  
Codice fiscale: 02008900066

stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali.

In tal senso la società potrà altresì fornire assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.

7) La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività, ed opere connesse, ai sensi di legge.

8) Ogni ulteriore affidamento ed accorpamento delle reti, impianti e dotazioni o di altre attività compatibili con l'ordinamento, rispetto all'attuale oggetto sociale di cui allo statuto della società, comporterà una eventuale variazione dello stesso, oltre la stipula del relativo contratto di servizio (ed eventuali regolamenti, carta dei servizi, ecc.).

9) Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà, ai sensi di legge, concedere finanziamenti a società controllate, collegate, o partecipate.

10) La società potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi e associazioni, fondazioni, in cui partecipa ed è interessata, ivi compresa la concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società controllate e collegate o partecipate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività; la effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali.

La società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi (ai sensi di legge) atti di beneficenza e liberalità, ritenuti dal Consiglio di amministrazione opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

11) La società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a garanzia di terzi, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa.

Essa non potrà comunque esercitare: la raccolta del risparmio tra il pubblico in osservanza della L. 141/1938 e dell'esercizio delle attività riservate dal D. Lgs. 58/1998; l'attività di locazione finanziaria e di intermediazione finanziaria di cui all'articolo 1, D. Lgs. 143/1991 convertito nella L. 197/1991; attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico né di erogazione di credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci e ciò ai sensi dell'articolo 4, comma 2, D. Lgs. 143/1991, convertito nella L. 197/1991.

12) La società ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerale, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.

## Titolo II CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5



Statuto aggiornato al 11-05-2020

VALENZA RETI S.P.A. ....  
Codice fiscale: 02008900066

1) Il capitale sociale nominale, interamente sottoscritto e versato è di euro 8.804.160,10 (ottomilioniottocentoquattromilacentosessanta/10), rappresentante l'intero capitale sociale della società, diviso in numero 197.270 (centonovantasettemiladuecentosettanta) azioni ordinarie, nominative e indivisibili, del valore nominale di euro 44,63 (quarantaquattro/63) ciascuna

2) La società, per eventualmente favorire l'azionariato diffuso a livello locale (dei cittadini e/o degli operatori economici) o dei dipendenti, potrà emettere anche azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel riparto della quota di liquidazione fino ad un massimo del dieci per cento (10%) del capitale sociale.

3) Il capitale sociale può essere diminuito ai sensi dell'articolo 2445 del Codice civile o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2348, 2440 e 2441, Codice civile e delle altre norme di legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera assembleare di aumento, anche con azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

4) Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi rami di attività o complessi aziendali) e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 e seguenti Codice civile.

5) Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale sociale approvata con la maggioranza di cui all'articolo 2441 del Codice civile.

#### Articolo 6

1) A richiesta dell'organo amministrativo e per sopperire alle necessità finanziarie della società, i soci potranno eseguire versamenti fruttiferi o infruttiferi sia in conto finanziamento che in conto futuro aumento del capitale sociale, ovvero a fondo perduto, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge di cui al D. Lgs. 385/1983 e successive modificazioni e regolamenti in materia fiscale e creditizia, in materia di raccolta di risparmio tra i soci, con specifico riferimento alla delibera C.I.C.R. del 3/3/1994 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 58/1994, purché essi detengano una quota di partecipazione pari ad almeno il due per cento (2%) del capitale sociale e siano iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro dei soci ex articolo 2421 Codice civile, così come previsto dalle «Istruzioni della Banca d'Italia in materia di risparmio dei soggetti diversi dalle banche» pubblicate sulla G.U.R.I. n. 289/1994. Salvo diverse pattuizioni i finanziamenti anzitutto saranno considerati in conto mutuo al tasso zero.

2) Restano in ogni caso espressamente escluse dalle ipotesi di cui al precedente comma 1, la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, l'esercizio delle attività di cui alla L. 1/1991 e D. Lgs. 415/1996 e successive modificazioni.

Le attività di cui agli articoli 106 e 113 del D. Lgs. 385/1993 integrato dal D.M. 6/7/1994, non saranno esercitate a contatto con il pubblico né in via prevalente.

#### Articolo 7

1) Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

Statuto aggiornato al 11-05-2020

VALENZA RETI S.P.A. ....  
Codice fiscale: 02008900066

- 2) Ogni azione dà diritto a un voto.
- 3) Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

#### Articolo 8

- 1) In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni tra vivi, ai soci regolarmente iscritti al libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.
  - 2) Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.
  - 3) L'organo amministrativo, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunica l'offerta agli altri soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  - 4) Ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata spedita non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo.
  - 5) L'organo amministrativo comunica al socio offerente, con lettera spedita non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio di prelazione da parte dei restanti soci, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.
  - 6) Nello stesso termine l'organo amministrativo deve comunicare all'offerente il mancato esercizio del diritto di prelazione.
  - 7) La partecipazione deve essere trasferita entro 60 giorni dalla data in cui l'organo amministrativo ha comunicato l'accettazione al socio offerente.
  - 8) In caso di esercizio di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
  - 9) Qualora qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.
  - 10) Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente è libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 30 giorni successivi al giorno in cui ha ricevuto la comunicazione da parte dell'organo amministrativo attestante il mancato esercizio della prelazione; in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.
- 10) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra di loro.
- In caso di disaccordo il prezzo della cessione è determinato da un perito nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Alessandria.

#### Articolo 9

Statuto aggiornato al 11-05-2020

VALENZA RETI S.P.A. ...  
Codice fiscale: 02008900066

- 1) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
  - a) il cambiamento dell'oggetto della società;
  - b) il cambiamento del tipo di società;
  - c) la fusione e la scissione della società;
  - d) la revoca dello stato di liquidazione;
  - e) il trasferimento della sede sociale all'estero;
  - f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
  - g) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
- 2) Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 3) La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
- 4) Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia, se entro novanta giorni dall'esercizio del recesso la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### Articolo 10

- 1) La società può emettere obbligazioni ordinarie, con delibera dell'organo amministrativo.
- 2) La società può altresì emettere obbligazioni convertibili, al portatore o nominative, con delibera dell'assemblea straordinaria, fissando le modalità e le condizioni di collocamento, di rimborso e di eventuale conversione in azioni sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

#### Articolo 11

- 1) Il capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie dovrà essere posseduto, per tutta la durata della società, in misura non inferiore al cinquantuno per cento (51%) dai soci di diritto pubblico.  
Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni che porti la partecipazione di questi soci al di sotto di tale limite.
- 2) Il restante quarantanove per cento (49%) del capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie potrà essere posseduto anche da soci non di diritto pubblico aventi personalità giuridica.
- 3) La condizione di cui al comma 1. del presente articolo dovrà essere rispettata anche in caso di emissioni azionarie.
- 4) Ai sensi del D. Lgs. 267/2000, i rapporti tra gli azionisti locali e la società sono regolati da contratto di servizio.

### **Titolo III ASSEMBLEA**

#### Articolo 12

- 1) L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, come da articoli 2363 e 2365 del Codice Civile, e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
- 2) L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue determinazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.

Statuto aggiornato al 11-05-2020

VALENZA RETI S.P.A. ...  
Codice fiscale: 02008900066

- 3) Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.
- 4) Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.
- 5) Sono riservate all'assemblea dei soci le materie indicate dagli articoli 2364 e 2365 del Codice civile o da altre disposizioni di legge o del presente statuto.
- 6) All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società, a norma del precedente articolo 8, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

#### Articolo 13

- 1) L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure a mezzo telefax o posta elettronica con espresso messaggio di ricezione recante prova dell'avvenuto ricevimento, fatti pervenire agli aventi diritto al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal Libro Soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.
- 2) Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 3) Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
- 4) Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se la maggioranza degli Amministratori e del Collegio Sindacale sono presenti e informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### Articolo 14

- 1) Hanno diritto, ai sensi dell'articolo 2370 Codice civile e delle successive leggi in materia e del presente statuto, di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque (5) giorni prima dell'assemblea e che almeno un (1) giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione abbiano depositato presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, i titoli dai quali risulti la loro legittimazione.
- 2) Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, ai sensi dell'articolo 2372 Codice civile, da loro procuratori (purché non siano amministratori, membri del collegio sindacale o dipendenti della società) muniti di delega (valida per ogni singola adunanza) sottoscritta dai legali rappresentanti dei soci.
- 3) Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto, fatta eccezione per le azioni di categoria speciale emesse ai sensi della legislazione al momento vigente.
- 4) Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento (anche per delega), al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

#### Articolo 15

- 1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In difetto di ciò l'assemblea elegge il proprio Presidente.
- 2) Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente, o da un Notaio e, quando lo ritenga, da due scrutatori.



Statuto aggiornato al 11-05-2020

VALENZA RETI S.P.A. ....  
Codice fiscale: 02008900066

3) Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'assemblea è regolarmente costituita in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.

#### Articolo 16

1) L'assemblea ordinaria si costituisce e delibera ai sensi degli articoli 2368 e 2369 Codice civile.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà (50%) del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

2) L'assemblea straordinaria si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in prima convocazione almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale, ed in seconda convocazione almeno il cinquantun per cento (51%) del capitale sociale.

3) L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

4) Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'assemblea.

5) La direzione dei lavori assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi, la scelta del sistema di votazione e le modalità di rilevazione dei voti, compete al presidente dell'assemblea.

### **Titolo IV AMMINISTRAZIONE**

#### Articolo 17

1) La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a cinque (5).

2) L'assemblea provvede alla determinazione del numero dei membri del Consiglio e alla loro nomina, stabilendone di volta in volta la durata in carica, nel rispetto del dettato dell'Articolo 2383 Codice Civile.

Statuto aggiornato al 11-05-2020

VALENZA RETI S.P.A. ...  
Codice fiscale: 02008900066

#### Articolo 18

- 1) Ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile, ai soggetti di diritto pubblico spetta comunque la nomina diretta di un numero di amministratori (ivi compreso il presidente del consiglio di amministrazione) proporzionale all'entità della propria partecipazione, moltiplicando la stessa per il numero degli amministratori da nominare, con arrotondamento all'unità superiore o inferiore in caso di decimali superiori ovvero pari o inferiori a 0,5. I soggetti di diritto pubblico di cui al comma precedente si asterranno dalla votazione per la nomina dei restanti amministratori.
- 2) I restanti amministratori sono nominati dall'assemblea.
- 3) L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel limite e con le modalità di cui al precedente comma 1, provvedendo gli enti pubblici locali e l'assemblea alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

#### Articolo 19

- 1) I membri del consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'articolo 2383 Codice civile, durano in carica tre (3) anni e scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'assemblea, del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato, sono rieleggibili e possono essere anche non soci.
- 2) Qualora vengano a mancare uno o più amministratori si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 Codice civile.
- 3) In caso di dimissioni del Presidente o dell'Amministratore Unico si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 2386, 4° comma Codice Civile.
- 4) Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato la maggioranza degli amministratori o, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la maggioranza degli amministratori originariamente nominati, si applicherà, sempre nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2449 Codice civile, la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2386 Codice civile e decade l'intero consiglio. L'assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione del mandato da parte dei nuovi amministratori.
- 5) I requisiti per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione sono da individuarsi in quanto previsto dall'articolo 2390 Codice civile, dal D. Lgs. 267/2000, da eventuali ulteriori leggi e dal presente statuto.
- 6) Al consiglio di amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria per il raggiungimento dei fini aziendali, che li esercita direttamente od a mezzo del presidente o dell'amministratore delegato o degli amministratori delegati ai quali conferisce propri poteri ed attribuzioni, salvo quanto espressamente riservato per legge all'assemblea e quanto previsto dal presente statuto, nel rispetto delle attribuzioni del direttore generale o dei direttori generali o della direzione generale, ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'assemblea.

#### Articolo 20

- 1) Il presidente cura i rapporti istituzionali e con le autorità locali, provinciali, regionali e statali; garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'assemblea; tiene le relazioni esterne della società con i soci e con i terzi.
- 2) Il vice presidente è nominato dal Presidente tra i membri del consiglio di amministrazione. Sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento.

Statuto aggiornato al 11-05-2020

VALENZA RETI S.P.A. ...  
Codice fiscale: 02008900066

Nell'ipotesi di vacanza o impedimento del vicepresidente o di assenza prolungata, esso è (senza alcuna procedura ulteriore) sostituito dal consigliere più anziano per età.

3) Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare:

a) ai sensi dell'articolo 2381 Codice civile, uno o più amministratori delegati, conferendogli proprie attribuzioni e relativa remunerazione, anche modificabile, proporzionata ai poteri delegati ed all'attività svolta;

b) un direttore generale o più direttori generali o una direzione generale, ai sensi dell'articolo 2396 Codice civile, scelto anche al di fuori dei propri membri attribuendogli i relativi poteri e relativa remunerazione;

c) un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri determinandone la durata ed eventuali compensi;

d) ai sensi dell'articolo 2381 Codice civile, un comitato esecutivo, composto esclusivamente da membri del consiglio di amministrazione, nell'ambito del quale dovranno in ogni caso risultare in maggioranza gli amministratori nominati ai sensi dell'articolo 2458 Codice civile, stabilendone il presidente (che in ogni modo coinciderà con quello del consiglio di amministrazione) e il vicepresidente, conferendogli proprie attribuzioni nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e del presente statuto, e relativa remunerazione anche modificabile, proporzionata ai poteri delegati ed all'attività svolta.

4) Il consiglio di amministrazione ricopre il ruolo di datore di lavoro ed assume responsabilità solidale verso la società, gli azionisti ed i terzi.

#### Articolo 21

1) Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate per legge o dal presente statuto alla sua competenza, ai sensi dell'articolo 2381 Codice civile.

Il consiglio di amministrazione può altresì nominare institutori o procuratori speciali o mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatari per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo, delegando anche persone non facenti parte del consiglio di amministrazione, quali dirigenti o dipendenti e stabilendone le eventuali remunerazioni anche modificabili.

2) Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:

a) la politica generale degli investimenti e delle rispettive fonti di copertura, delle tariffe e delle condizioni di fornitura dei servizi pubblici locali erogati dalla società;

b) la nomina, sospensione e licenziamento del direttore generale;

c) le convenzioni e gli accordi con i soggetti di diritto pubblico in genere e per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio;

d) l'assunzione di mutui e le altre operazioni di affidamento attivo o passivo a medio ed a lungo termine;

e) l'approvazione della carta dei servizi e, se esistenti, dei contratti o regolamenti con l'utenza;

f) l'acquisto e la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari;

g) la definizione e l'approvazione del contratto di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni afferenti agli eventuali servizi pubblici locali di rilevanza industriale ai sensi dell'articolo 113, D. Lgs. 267/2000;

h) le scelte e gli atti conseguenti alla partecipazione alle gare dei servizi pubblici locali citati alla lettera sub h);

Statuto aggiornato al 11-05-2020

VALENZA RETI S.P.A. ....  
Codice fiscale: 02008900066

- i) l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni di qualsiasi genere in altre società o consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende o di rami di aziende;
- j) la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende o di relativi rami;
- k) la stipula o assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie in favore di terzi ivi comprese eventuali società collegate, controllate o partecipate;
- l) la concessione di garanzie in favore di terzi;
- m) l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogniqualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

#### Articolo 22

- 1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due suoi componenti.
- 2) La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaci Effettivi e Revisori, se nominati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure via telefax o posta elettronica con espresso messaggio di ricezione recante prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.
- 3) Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.
- 4) Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica e i Sindaci effettivi, se nominati.
- 5) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  - b) che sia consentita al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare il risultato della votazione;
  - c) che sia consentita al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - d) che sia consentita agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 6) La non giustificata assenza per tre (3) volte consecutive alle adunanze comporta l'automatica decadenza della carica e la sostituzione degli amministratori.

#### Articolo 23

- 1) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono regolarmente costituite quando sia presente la maggioranza degli amministratori in carica.  
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.  
In caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione o di chi presiede la riunione.



Statuto aggiornato al 11-05-2020

VALENZA RETI S.P.A. ....  
Codice fiscale: 02008900066

2) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

3) Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e dal segretario, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

#### Articolo 24

1) L'assemblea ordinaria, nel rispetto della disciplina di cui al precedente articolo 17, comma 1, ai sensi dell'articolo 2389 Codice civile stabilisce nella prima seduta utile i compensi (in misura fissa e/o variabile, comprensivi dell'eventuale indennità di fine mandato) a favore del presidente e di tutti i singoli consiglieri, in relazione alle rispettive attribuzioni.

2) Agli amministratori compete altresì, ai sensi di legge, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio del mandato nel rispetto dei criteri e delle procedure all'uopo stabilite dal consiglio stesso, e le relative polizze assicurative autonomamente definite dal consiglio stesso ai sensi di legge e del presente statuto.

### **Titolo V** **RAPPRESENTANZA LEGALE E DIRETTORE GENERALE**

#### Articolo 25

1) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione o a chi ne fa le veci con l'uso della firma sociale.

Il presidente ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze giudiziarie ed amministrative e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa per ogni grado di giurisdizione, in qualsiasi sede e grado, anche per giudizi di revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze del direttore generale o dei direttori generali o della direzione generale.

Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal consiglio di amministrazione.

Il presidente ha la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, arbitri e periti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla società.

2) Agli altri amministratori compete la rappresentanza nei limiti loro attribuiti dallo statuto o loro delegati dal consiglio di amministrazione, ferme restando le competenze definite al precedente articolo 18.

3) Qualora eletto, l'amministratore delegato (o gli amministratori delegati) esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a lui delegati dal consiglio di amministrazione entro i limiti dettati nello statuto e fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al consiglio stesso.

4) Per il compimento di alcune attività il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe reali ed opponibili anche al direttore generale, o ad uno o più direttori generali o a un membro o a tutti i membri della direzione generale, se nominato o nominati ai sensi dell'Articolo 18 comma 3 del presente statuto.

5) Le deleghe reali ed opponibili al direttore generale o ai direttori generali o ai membri della direzione generale, saranno fornite con procura notarile.

6) Sotto il profilo sia gerarchico che funzionale, il direttore generale (o i direttori generali o la direzione generale) riporterà al presidente del consiglio di amministrazione.

Statuto aggiornato al 11-05-2020

VALENZA RETI S.P.A. ....  
Codice fiscale: 02008900066

7) Il direttore generale o uno o più direttori generali o uno o più membri della direzione generale possono, su invito, partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione.

#### **Titolo VI COLLEGIO SINDACALE**

##### Articolo 26

- 1) Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti ed è nominato, salvo quanto previsto al successivo comma, ai sensi dell'Articolo 2397 Codice Civile.
- 2) Ai soci di diritto pubblico spetta la nomina diretta del presidente del collegio sindacale, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente ai sensi dell'Articolo 2449 codice civile.
- 3) Ogni sindaco può essere riconfermato.  
L'assemblea stabilisce anticipatamente, al momento della nomina, gli emolumenti del presidente e di tutti i sindaci effettivi, i quali non potranno risultare inferiori ai minimi di legge.
- 4) Il Collegio Sindacale, fintanto che ne ricorrono le condizioni, svolge anche le funzioni di controllo contabile di cui all'Articolo 2409 ter e deve quindi essere integralmente costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
- 5) Ai sindaci compete altresì il rimborso limitatamente alle spese di trasferta sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

#### **Titolo VII BILANCIO E UTILI**


##### Articolo 27

- 1) Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.
- 2) Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ne ricorrano i presupposti richiesti dalla Legge: in quest'ultimo caso l'Organo Amministrativo deve segnalare nella Relazione sulla Gestione (o nella Nota Integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

##### Articolo 28

- 1) L'assemblea dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.
  - 2) Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota destinata a riserva legale.
  - 3) Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
  - 4) L'utile residuo potrà essere destinato alla copertura di eventuali perdite pregresse ovvero ripartito tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinari.
- Il pagamento dei dividendi, ove deliberato, verrà effettuato nel termine e secondo modalità fissate dalla Assemblea stessa.

#### **Titolo VIII CONTROVERSIE E SCIoglIMENTO**



Statuto aggiornato al 11-05-2020

**VALENZA RETI S.P.A.** ...  
Codice fiscale: 02008900066

#### Articolo 29

- 1) Sono devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale ed, in particolare, quelle:  
insorgenti tra i soci;
  - insorgenti tra i soci e la società;
  - promosse da amministratori e nei loro confronti;
  - relative alla validità delle decisioni dei soci;
  - relative all'interpretazione e all'applicazione dell'atto costitutivo.
- 2) Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, ciascuno dei quali nominato rispettivamente dai seguenti organi: Presidente della Camera di Commercio di Alessandria; Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria; Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Alessandria.
- 3) Il Collegio Arbitrale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
- 4) Nel caso in cui i soggetti designati non vi provvedano nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Alessandria. Gli Arbitri così nominati designeranno il loro Presidente.
- 5) La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente dello stesso.
- 6) Entro novanta giorni dalla costituzione, il Collegio Arbitrale dovrà decidere a maggioranza dei membri in via irrituale secondo equità, con lodo non impugnabile. Quando decide sulla validità delle delibere assembleari al Collegio Arbitrale compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.
- 7) Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.
- 8) Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato e come ripartire le spese tra le parti.
- 9) Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

#### Articolo 30

- 1) Nel caso di scioglimento della Società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina e, eventualmente, alla revoca e sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.
- 2) Il liquidatore o il collegio di liquidatori saranno nominati con le procedure previste all'articolo 16 del presente Statuto per la nomina del consiglio di amministrazione.
- 3) Le quote parti spettanti a ciascun azionista locale saranno anzitutto costituite dagli impianti, reti e altri beni immobili che, ai sensi di legge, risultano di proprietà della società e che si trovano situati nel territorio del singolo ente pubblico locale, e poi dalla ripartizione delle altre attività nette patrimoniali.
- 4) In ogni caso (e quindi anche in caso di incapienza della quota di liquidazione rispetto al valore dei beni assegnandi) sarà facoltà dell'ente pubblico locale - nel quale le reti, gli impianti e gli altri beni immobili si trovano - riscattare gli stessi versando alla società il corrispettivo del valore a condizione che detti cespiti, siano stati dallo stesso conferiti.

---

### **Titolo IX** **DISPOSIZIONI FINALI**

Statuto aggiornato al 11-05-2020

VALENZA RETI S.P.A. ....  
Codice fiscale: 02008900066

Articolo 31

1) Per tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporti fra la società e i soci non ricomprese nelle competenze del giudice amministrativo o del giudice contabile, e i componenti gli organi sociali, il foro competente è quello di cui alla sede legale della società.

Articolo 32 1) Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia.

*Fabrizio Ballarín*

*Valeria*

